



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Unità di Staff Servizi Generali

Disciplinare di affidamento servizio

Pagina 1 di 11

PREMESSE

Con decreto dirigenziale Rep. n. 298/2024 del 23/04/2024, questa Amministrazione ha deliberato di avviare la procedura per selezionare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 - Codice dei contratti pubblici (d'ora in avanti Codice) l'affidatario del servizio periodico di raccolta, trasporto, recupero-smaltimento dei rifiuti di prodotti dall'Università degli Studi di Trieste costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), accumulatori al piombo e al nichel-cadmio, batterie al litio.

L'affidamento del servizio avverrà mediante stipula di un contratto di Accordo Quadro quadriennale ai sensi degli art. 59 e segg. del Codice.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>.

Si procederà previo invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici presenti in MePA nel settore Servizi di gestione dei rifiuti speciali pericolosi con CPV 90512000-9 - Servizio di trasporto rifiuti ed in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare.

L'appalto sarà affidato all'operatore economico che presenterà il minor prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 2 mesi dalla pubblicazione della procedura sul MePA.

Il luogo di svolgimento del servizio è Trieste. Il servizio verrà svolto, in minima parte, anche a Gorizia.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il sig. Stefano Macchiavelli dell'Unità di Staff Servizi Generali: smacchiavelli@units.it



1. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

La documentazione comprende:

- il presente disciplinare
- il capitolato speciale
- la dichiarazione di possesso dei requisiti
- la scheda di offerta economica
- il DUVRI

La documentazione della procedura è accessibile gratuitamente al seguente link: <https://web.units.it/gare-appalto/ricerca>, profilo committente dell'Università e messa a disposizione sul MePA.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro dieci giorni dalla data di termine presentazione offerte in via telematica attraverso il MePA. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Saranno date risposte ai soli quesiti ricevuti entro tale termine. Farà fede la data riportata sul MePA.

Le risposte ai quesiti sono fornite sul MePA entro cinque giorni dal termine di presentazione offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul MePA e sul profilo committente <https://web.units.it/gare-appalto/ricerca>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni avvengono tra stazione appaltante e operatori economici esclusivamente tramite il MePA.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di prestazione unitaria che richiede un unico fornitore che si interfacci con l'Università.

n.	Descrizione	CPV	Natura	Importo
1	Servizio di trasporto di rifiuti	90512000-9	Primaria	€ 70.000,00
Rischi da interferenze non soggetti a ribasso				€ 400,00
Importo totale				€ 70.400,00
Importo complessivo				€ 70.400,00

L'importo per gli oneri della sicurezza da rischi da interferenze, compreso nell'offerta, è pari a € 400,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Per i rischi da interferenze la stazione appaltante ha prodotto il DUVRI che fa parte della documentazione.

L'appalto è finanziato con fondi dell'Università degli Studi di Trieste.

L'importo a base di affidamento del lotto è stato determinato dai costi sostenuti nei precedenti appalti e dai dati quantitativi dei rifiuti stimati prodotti dalle strutture universitarie ed è necessario al solo fine di individuare il miglior offerente con cui la stazione appaltante stipulerà un contratto di Accordo Quadro quadriennale per un importo di € 70.400,00, più IVA nella misura di legge.



2.1 DURATA

Il contratto di accordo quadro avrà durata quadriennale e l'esecuzione del servizio decorrerà dopo l'avvio da parte del DEC.

2.2 OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora, in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore economico dell'appalto risulta quindi essere:

Descrizione	Imponibile	IVA	Totale
importo a base d'asta	€ 70.400,00	€ 15.488,00	€ 85.888,00
art. 120 comma 9	€ 14.080,00	€ 3.097,60	€ 17.177,60
importo totale valore appalto	€ 84.480,00	€ 18.585,60	€ 103.065,60

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 4 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 4 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla procedura, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a. *Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;*



- b. *Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 4 per il trasporto dei rifiuti non pericolosi e cat. 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi ovvero cat. 8 intermediazione di rifiuti senza la detenzione degli stessi.*

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice,

- c. *il concorrente deve possedere un fatturato globale pari ad almeno € 50.000,00, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.*

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile in relazione all'importo dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante inserimento nel FVOE dei bilanci o di altra idonea documentazione contabile (ad es. fatture)

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice,

- d. *il concorrente deve aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di affidamento, almeno un contratto analogo a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Per contratti analoghi si intendono quelli attinenti al settore trasporto di rifiuti e/o l'intermediazione di rifiuti senza la detenzione degli stessi.*

La comprova del requisito è fornita mediante inserimento nel FVOE di uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 5 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa procedura partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario



l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Per soddisfare il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **non è consentito l'avalimento**.

7. REQUISITI DI ESECUZIONE

In sede di offerta i concorrenti dichiarano di accettare i requisiti particolari per l'esecuzione del servizio nell'ipotesi in cui risulteranno affidatari (vedi art. 2 Capitolato Speciale). Per l'esecuzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001-2015 oppure registrazione EMAS in conformità al Regolamento Europeo n.1221/2009
- certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001-2018.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica **in sede di presentazione dell'offerta** le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è consentito solo se le imprese subappaltatrici sono iscritte nelle white list o nell'anagrafe antimafia e siano in possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'affidatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il MePA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione, quando richiesto sul MePA da parte della stazione appaltante, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'orario e la data indicati sul MePA. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal MePA.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto



alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

documentazione amministrativa

documentazione offerta economica

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione, allegati e chiarimenti inclusi.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul MePA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di affidamento;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente utilizza il MePA per compilare o allegare la seguente documentazione:

- il capitolato speciale da restituire firmato digitalmente
- la dichiarazione di possesso dei requisiti da completare e restituire firmato digitalmente
- il DUVRI da compilare e restituire firmato digitalmente

13. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce la documentazione economica sul MePA.

La Busta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, due documenti firmati digitalmente:

1. L'offerta con prezzo a corpo generata dal MePA dopo compilazione da parte del concorrente
2. La **Scheda di offerta economica**, dovrà contenere:
 - a. i prezzi unitari richiesti;
 - b. gli importi parziali imponibili;
 - c. l'importo complessivo offerto imponibile;
 - d. costi della sicurezza aziendale;
 - e. costi della manodopera.

La Scheda di offerta economica, in formato excel, dovrà essere compilata nelle parti evidenziate di grigio.

Gli importi vanno indicati al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali e non sono previsti arrotondamenti in aumento o in diminuzione, ma eventuale troncamento al secondo decimale.

Si precisa che in caso di contrasto fra prezzo unitario al kg di rifiuto e somma totale, salvo errore palesemente riconoscibile, prevarrà l'indicazione del prezzo offerto al kg di rifiuto e si provvederà di conseguenza a rettificare il prezzo totale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Per quanto il foglio di calcolo sia stato impostato in modo da ottenere il corrispettivo complessivo offerto, è onere esclusivo del concorrente verificare la correttezza dei calcoli eseguiti. La stazione appaltante non si assume nessuna responsabilità al riguardo.

Se il prezzo a corpo presentato sull'offerta generata dal MePA sarà difforme dal prezzo totale offerto nella Scheda di offerta economica, prevarrà l'importo totale offerto nella Scheda.

14. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'appalto è affidato in base al criterio del minor prezzo.

Per il calcolo del punteggio dell'offerta economica il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo più basso, mentre per gli altri concorrenti il punteggio sarà calcolato secondo la seguente proporzione inversa:

$$\frac{\text{PREZZO PIÙ BASSO}}{\text{PREZZO OFFERTO}} \times 100,00 = P$$

dove:

P = punteggio assegnato al concorrente

PREZZO OFFERTO = prezzo offerto dal concorrente

PREZZO PIÙ BASSO = prezzo più basso offerto fra tutti i concorrenti ammessi

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE



La prima seduta avrà luogo il giorno e l'ora che saranno comunicati a tutti i concorrenti mediante MePA e pubblicate sul profilo committente.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il MePA. Nella prima seduta pubblica si procederà allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

16. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La verifica e il controllo della documentazione amministrativa sono demandate al RUP e due suoi collaboratori.

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP, in presenza di due collaboratori, procederà allo sblocco delle offerte economiche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Successivamente il RUP procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi. Le eventuali esclusioni dei concorrenti dalla procedura verranno pubblicate anche sul profilo committente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata sul MePA. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procederà nuovamente a richiedere offerta migliorativa nei modi di cui sopra.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria e comunica la proposta di affidamento al Dirigente competente.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per la determinazione di anomalia delle offerte, la stazione appaltante procederà secondo l'art. 54 del Codice riservandosi la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa.

In questo caso, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.



19. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La proposta di affidamento è formulata dal RUP al Dirigente competente in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'affidamento.

L'affidamento è disposto all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato dopo l'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di affidamento e comunque entro 60 giorni dall'affidamento, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipula del contratto, l'affidatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'affidatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'affidatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

20. IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è pari a € 40,00 come riportato all'art. 18 e nell'allegato I-4 del Codice.

Il versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è effettuato con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Vedere il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023.


Copia dell'avvenuto versamento deve essere fatta pervenire alla stazione appaltante dopo l'affidamento e prima della stipula del contratto.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. L'Università degli Studi di Trieste, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, ateneo@pec.units.it), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse

 <p>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE</p> <p>Area dei Servizi Tecnici e di Supporto Unità di Staff Servizi Generali</p>	<p>Disciplinare di affidamento servizio</p>	<p>Pagina 11 di 11</p>
---	--	------------------------

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della stazione appaltante. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Università è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo dpo@units.it.

23. RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia alle altre norme applicabili in materia.

24. UFFICIO REFERENTE DELLA PROCEDURA E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

La procedura è gestita dall'Unità di Staff Servizi Generali:
uffoutsourcing@amm.units.it

Il Responsabile Unico del Progetto è il Referente della gestione rifiuti di Ateneo:
Stefano Macchiavelli
smacchiavelli@units.it - tel. 0405583036 – 3669132760